

Per contro, la scelta dello schema di decreto è di segno opposto perché vi sono dei riti che si svolgono in appello, in primo grado, e quindi inevitabilmente prevedono il ricorso per Cassazione, quindi vi è il controllo unico, e dei riti dichiarati che si svolgono in primo grado con provvedimento non appellabile, come quelli in tema di sanzioni amministrative.

Ebbene, bisogna riconoscere con chiarezza — e scrivere — che questa scelta non è corretta perché va contro idee che stiamo masticando tutti i giorni. Infatti, la Corte di cassazione civile chiede di alleggerire il suo carico e noi, rendendo i provvedimenti inoppugnabili in appello e quindi soltanto ricorribili in Cassazione, la appesantiamo ulteriormente. Quindi, eliminando l'appello e ammettendo solo il ricorso per Cassazione, si va contro l'esigenza di alleggerimento del carico della Corte di cassazione.

Un secondo aspetto — toccato da Antonio Carratta — riguarda un eccesso di delega perché la norma di delega consentiva il procedimento sommario di cognizione così com'è scritto, ma non amputandolo dell'appello. In questo caso, di nuovo ci siamo arresi di fronte alla norma speciale che affermava che il provvedimento era non impugnabile, quindi, in base alla scelta di fondo di non toccare tutto ciò che è speciale, si è lasciata anche la non appellabilità.

Mi sembra che vi sia un contrasto tra due letture; tuttavia, occorre privilegiare quella costituzionalmente più corretta e quindi prevedere il rimedio dell'appello in modo chiaro e netto.

Vorrei citare alcuni punti ulteriori su quali, secondo me, si può ancora intervenire.

La norma di cui all'articolo 4, comma 2, che stabilisce che la decisione sul difetto di rito va presa in prima udienza, è ridicola; è l'eccezione che va dedotta in prima udienza; poi, il giudice prenderà la decisione quando vorrà; non è che l'eccezione decade solo perché non è stata decisa in prima udienza. In questo caso, era meglio dire — come mi pare si volesse, ma è scritto male — che, entro la prima

udienza, anche d'ufficio, deve essere rilevata la relativa eccezione, sia che il giudice deciderà in prima udienza o meno.

Un altro aspetto tecnico molto importante su cui intervenire riguarda, poi, le controversie agrarie, per le quali il legislatore ha richiamato il rito di cui all'articolo 2, intervenendo sulla disciplina esistente. Tuttavia, richiamare il rito di cui all'articolo 2 ha significato togliere tutte quelle norme che il legislatore delegato riconosce non valere per le controversie di lavoro. Mi spiego meglio. Sappiamo che il rito del lavoro è deputato anche a risolvere controversie che non sono di lavoro in senso stretto. Allora il legislatore ha fatto la scelta di non applicare le norme per controversie di lavoro. Se, però, ripetiamo questa scelta per le controversie agrarie, il risultato finale è che a queste controversie non si applicano più quelle regole speciali previste nel vecchio sistema, come la rivalutazione automatica di crediti. Ci ritroviamo, di nuovo, davanti a un sistema incostituzionale perché la controversia del lavoratore agrario avrà un assetto di tutela diverso della controversia del lavoratore subordinato. Secondo me, in questo caso vi è un palese errore da correggere.

Chiudo su un ultimo appunto che reputo bisognevole di intervento. Come dicevo prima, il rito sommario è previsto anche per controversie che vengono risolte in un unico grado. Penso agli articoli 22, 23 e 24. È strano, però, che viene riproposta una vecchia norma che stabilisce di applicare a queste controversie il rito sommario, quando poi il comma successivo afferma che si applicano a queste controversie le norme del primo grado. Non capisco come si questo si possa coordinare perché si lascia la vecchia norma e poi si dice, al contempo, che si applica il rito sommario. C'è, quindi, una palese distonia tra le due previsioni che forse meriterebbe di essere corretta, almeno in questo *sprint* finale.

BRUNO SASSANI, *Professore ordinario di diritto processuale civile presso l'Università di Roma Tor Vergata*. Mi sembra ci sia

veramente molta carne al fuoco, come mi sembra che, arrivati a questo punto, non vi sia molto altro da fare. Pertanto, lascerò da parte le critiche radicali a questa operazione, che ha semplicemente moltiplicato i riti in una maniera esponenziale. Del resto, sto scrivendo sull'argomento e sto scoprendo che la moltiplicazione e la complicazione dei riti è arrivata alle stelle con questo lavoro.

A ogni modo, vorrei discutere di alcuni aspetti che forse ancora si potrebbero affrontare. Vorrei, quindi, ribadire alcuni punti già trattati, per rafforzarli.

In primo luogo, vorrei riprendere il problema dell'appello, che non ha senso. In linea generale, bisogna cercare di unificare la disciplina dell'appellabilità e dell'inappellabilità.

Rispetto alla questione dell'unificazione dei riti delle espulsioni, dei trattamenti sanitari obbligatori e della protezione internazionale — come ha detto il presidente Vittoria — vi è una moltiplicazione dei riti, dei termini e delle forme che non ha senso in una materia sostanzialmente unitaria. Lo stesso vale — anche questo è stato già detto, ma va ribadito perché forse si può fare ancora qualcosa — per i riti elettorali. Infatti, gli articoli 19, 20 e 21 moltiplicano le tecniche di soluzione delle controversie in materia di riti elettorali, che è un ambito sostanzialmente unitario.

A quanto detto da chi mi ha preceduto vorrei aggiungere qualche considerazione su alcune norme particolari.

L'articolo 9, che regola il procedimento in materia di applicazione delle disposizioni del codice della protezione dei dati personali, riscrive il vecchio articolo 152; tuttavia, è stata espunta la possibilità di risarcimento dei danni, congeniale a questo tipo di procedimento. Nel vecchio caso, infatti, si regolava anche la richiesta di risarcimento danni, attirandola nel rito speciale. Ora, invece, occorre proporre la richiesta di risarcimento danni con rito ordinario, facendo scattare l'articolo 4, per cui viene meno novantanove volte su cento l'applicabilità dell'articolo 9. Non capisco perché ciò sia avvenuto; forse si può ancora porre rimedio.

L'articolo 11 concerne il procedimento di impugnazione del provvedimento in materia di registro e di protesti. Una volta, nella legge 12 febbraio 1955, n. 77, si parlava puramente e semplicemente di controversie; adesso si costruisce la fattispecie come « controversie aventi a oggetto l'impugnazione avverso il rigetto delle istanze », scordandosi, però, dei termini. Infatti, è la prima volta che trovo, in una normativa, un'impugnazione che non ha termine. Ho controllato se per caso vi fosse qualche termine nella legge *a quo* da cui è stato estratto questo articolo 11, ma non ci sono termini perché la norma era costruita in maniera diversa. Ora la si chiama impugnazione, senza, però, indicare i termini entro cui si può proporre.

In merito al giudizio di Cassazione, vi sono varie norme, tutte evidentemente intese a prevedere una procedura accelerata rispetto a quella ordinaria. Tuttavia, in alcuni casi si dice che la Cassazione giudica in Camera di consiglio, mentre in altri si dice che l'udienza viene fissata tempestivamente. Ora, ci vuol molto a unificare, di fronte alla Corte di cassazione, il rito prevedendo il procedimento in Camera di consiglio? Che senso ha la pubblica udienza nei casi in cui è evidente l'urgenza, come in materia elettorale?

Un altro problema del giudizio innanzi alla Corte di cassazione concerne i termini, che sono ridotti alla metà. In Cassazione esiste, però, il termine di 5 giorni, quindi non si capisce quale sia la metà. Perché, dunque, dare tanto lavoro al presidente Vittoria e alle Sezioni unite che poi debbono risolvere in via interpretativa e solennemente questi aspetti quando la legge li potrebbe fissare in maniera molto semplice?

A proposito dell'impugnazione dei provvedimenti disciplinari della legge notarile abbiamo veramente superato il limite del pensabile. Questo, infatti, è un vero *patchwork*. Buona parte della disciplina resta nella legge notarile (come le legittimazioni ad agire e i termini) e un'altra parte è riscritta nell'articolo 23, il quale va a regolare anche i provvedimenti cautelari. La situazione è, dunque, com-

plexa perché vi sono provvedimenti cautelari della Commissione notarile e del giudice. La norma manca, quindi, assolutamente di coordinamento e non si capisce se si possono fare o meno reclami oppure se c'è l'applicabilità del rito cautelare uniforme o meno, data la specialità della materia. Se si deve regolare questo tipo di controversie, sarebbe opportuno regolare anche il cautelare.

Del resto, non è la sola norma in cui si pongono problemi in merito al cautelare. C'è un'altra — evocata dal professor Biavati — nella quale appare ancora più delicata questa questione. Mi riferisco all'articolo 8, in materia di opposizione ai provvedimenti di recupero degli aiuti di Stato. Il professor Biavati sostiene che, a monte, le cose stanno diversamente; la legge italiana, però, prevede il rinvio pregiudiziale, quindi ci dobbiamo attenere a questo. Ora, il rinvio pregiudiziale si ha se viene concessa la sospensione dell'efficacia del titolo amministrativo o giudiziale europeo di pagamento; può concedere la sospensione il giudice ed evidentemente si tratta di un provvedimento cautelare. Ebbene, quale regime si applica in questo caso? Se applichiamo il 669-terdecies, cioè la norma sul reclamo cautelare, ci troviamo davanti a un bivio. Infatti, nell'ipotesi più semplice che il giudice in prima istanza non conceda la sospensione e, dopo il reclamo, la conceda il giudice del cautelare, chi deve fare il rinvio pregiudiziale, il giudice del reclamo o quello di prima istanza? E se, invece, non ci sono ipotesi di rinvio pregiudiziale perché, per esempio, c'è un errore del destinatario, la norma dice che il giudice che concede la sospensione deve fissare l'udienza per il merito. In questo caso, l'applicabilità del 669-terdecies, cioè del reclamo cautelare, lascerebbe al giudice del reclamo il compito di fissare l'udienza non per sé, ma per un altro giudice; il che mi pare abbastanza assurdo.

Vorrei fare un'ultima considerazione in merito al *patchwork* relativo ai provvedimenti disciplinari a carico dei notai, che capisco abbia dato molto da fare, data la complessità dell'intero meccanismo. Peral-

tro, anche questo aspetto è stato evocato stamattina da Ferruccio Auletta. In questo caso, il legislatore ha scritto una norma che elimina il numero 4 dell'articolo 360, in merito alla ricorribilità per nullità della sentenza o del procedimento, dai motivi di ricorso in Cassazione. Quindi, contro la decisione della Corte d'Appello sul reclamo avverso il provvedimento disciplinare è ammesso ricorso per Cassazione nei soli casi previsti dai numeri 3 e 5 dell'articolo 360 del codice di procedura civile. In pratica, si sopprime il vecchio procedimento, disciplinato dall'articolo 737, con pronuncia, quindi, in Camera di consiglio, lo si formalizza, dando rilievo alle nullità, e poi si impedisce di portare le nullità in Cassazione. Trovo che questo sia assurdo perché, probabilmente, questa norma aveva un senso nel sistema precedente, ma non lo ha più nel momento in cui si impongono dei termini e delle regole e poi si nega la possibilità di far valere la violazione di queste stesse regole.

GIUSEPPE TRISORIO LIUZZI, *Professore ordinario di diritto processuale civile presso l'Università di Bari*. Rivolgo, innanzitutto, un ringraziamento alla Commissione per l'invito che mi è stato rivolto. Parlando per ultimo, mi trovo inevitabilmente a ripercorrere quanto è stato già detto in precedenza. Il mio intervento non vuole essere un intervento di sintesi. Tuttavia, procederò, anche per ragioni di tempo, per gradi.

L'obiettivo di tutti, anche per rispondere a un'esigenza da più parti avvertita, era quello di ridurre tutti i diritti a unità. Tuttavia, come ha detto Giorgio Costantino, questa è stata un'occasione persa perché, in realtà, questo non è accaduto.

Le responsabilità vanno attribuite sicuramente alla legge delega perché fissa alcuni criteri e principi direttivi che non hanno portato verso questa direzione. Penso alla previsione di mantenere i criteri di competenza e di composizione dell'organo giudicante; all'esclusione di tutti i procedimenti in materia di fallimento, persone, minori, assegno, cambiale, codice della proprietà industriale e codice

del consumo; alla mancata previsione di cosa deve accadere sul procedimento camerale, di cui all'articolo 737, quando ha a oggetto controversie contenziose (mi chiedo, per esempio, che fine faccia la legge Pinto); e ancora alla mancata regolamentazione di tutta la disciplina transitoria del processo ordinario poiché — come ricordava Giorgio Costantino — ogni riforma ha mantenuto il rito precedente per cui ancora oggi abbiamo cause disciplinate con la legge anteriore al 1995. Per fortuna, quelle disciplinate dalla legge anteriore al 1950 sono ormai escluse.

Certamente, la legge delega non ha favorito questa operazione. D'altra parte la stessa legge delega ha elevato a modello un rito — il procedimento sommario di cognizione — che deve farsi ancora apprezzare sul campo. Difatti, se il professor Biavati gradisce questo rito, so che c'è una grande preoccupazione da parte degli avvocati proprio per quell'istruzione sommaria poco utilizzata. Pertanto, prendere a modello un rito, del quale non si sa ancora, a livello pratico, se sortirà gli effetti sperati, mi fa pensare al rito commerciale, introdotto nel 2003 come previsione del modello al quale tutto il processo civile ordinario avrebbe dovuto ispirarsi e che, però, questa stessa legge delega, nell'ultimo comma dell'articolo 54, ha abrogato. In sintesi, quindi, la legge delega non ha certamente favorito l'unificazione dei riti. Lo schema di decreto legislativo mi sembra che, ugualmente, non favorisca questo obiettivo.

Il professor Menchini, l'avvocato Faggiotto e il professor Carratta ricordavano l'interpretazione restrittiva data dal legislatore delegato al principio dell'articolo 54, lettera c). Un'interpretazione proposta da Francesco Paolo Luise in un incontro al Consiglio nazionale forense di qualche settimana fa è che, obiettivamente, si è favorito il mantenimento di questi riti. Infatti, sostenere che bisogna mantenere per ogni rito speciale le norme processuali significa, in buona sostanza, conservare il rito speciale che, rispetto al processo ordinario, è diverso proprio per l'*iter* e non perché vi sia un giudice speciale.

Come ricordava l'avvocato Menoni dell'Unione nazionale delle camere civili, vi sono 28 riti; secondo Sergio Menchini sarebbero addirittura 29. In ogni caso, sono tantissimi, quindi, alla fine, l'unificazione dei riti non c'è stata. Da parte del legislatore delegato c'è stata una scelta di questo tipo, con diversi errori. Per esempio, come ricordavano Menchini e Carratta, vi è la questione delle controversie agrarie, che erano disciplinate perfettamente e completamente da tutte le norme del processo del lavoro e che oggi, invece, perdono diverse norme. Immagino tutte le problematiche che possono presentarsi quando intervengono questioni di lavoro nell'ambito dei contratti agrari. In quel caso, infatti, qual è la disciplina applicabile? Quella del 439, quindi l'intera disciplina del processo del lavoro, oppure quella prevista oggi, che esclude alcune norme?

Da più parti si è anche detto che non vi è stata una semplificazione. Il presidente Vittoria, ricordando gli articoli 15, 16 e 17, mostrava come i termini per proporre il ricorso siano diversi. In realtà, però, non si tratta solo di quelle tre norme, perché se facciamo una rapida analisi — poi lascerò un testo scritto — vediamo, per esempio, che per quanto riguarda i procedimenti collocati nell'ambito del processo del lavoro vi è l'opposizione all'ordinanza di ingiunzione, termine di 30 giorni; verbale di accertamento, 60 giorni; opposizione a sanzioni amministrative in materia di stupefacenti, 10 giorni e via dicendo. Per non parlare, poi, di tutto il resto che sta nel processo sommario.

Abbiamo, quindi, diversi termini per proporre ricorso, per la costituzione e anche per l'impugnazione perché non sempre l'appello è di 30 giorni — uno è di 10 giorni, l'altro di 20 — e lo stesso ricorso per Cassazione non è sempre di 60 giorni. Ora, io faccio l'avvocato, oltre che il professore universitario, e sono spaventato perché questa situazione crea problemi e si ripercuote sul contenzioso. Vi sarà, infatti, un aumento del contenzioso, non certamente un'opera di semplificazione.

Ecco, vi sarebbero tanti altri punti da affrontare. A ogni modo, vorrei soffermarmi sull'aspetto dell'appellabilità perché mi sembra importante sottolineare che non si può pensare di favorire un'accelerazione e una riduzione dei tempi del processo riducendo le garanzie delle parti, soprattutto quelle costituzionalmente garantite. Penso, appunto, alle impugnazioni, che costituiscono una parte essenziale del diritto di difesa e non possono assolutamente essere eliminate. Ora, nel momento in cui - lo ricordava anche Paolo Biavati - abbiamo un processo sommario di cognizione che prevede questi due aspetti, ovvero la possibilità di andare al rito ordinario e l'appello, tolta la possibilità di andare al rito ordinario, resta l'appello.

Se esaminiamo la legge delega - come ricordava anche Sergio Menchini - l'unica possibilità per ridurre l'operatività del rito sommario di cognizione è evitare il passaggio al rito ordinario, ma nulla si dice sull'articolo 702-*quater*. Ciò significa che c'è un eccesso evidente di delega in quelle tre ipotesi nelle quali si prevede la non impugnabilità, a maggior ragione che una di esse - non ricordo quale; mi sembra quella in merito all'espulsione dei cittadini degli Stati non europei - non era neanche prevista nella legislazione di provenienza; tuttavia, la norma è comunque incostituzionale in maniera evidente perché resta appellabile l'espulsione nei confronti dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.

Chiudo con un'ultima osservazione. Non sono d'accordo con chi considera questo testo pregevole. Si tratta di un testo che, anche per le ragioni esposte, non si può definire tale; credo, infatti, che meriti tutte le critiche che gli sono state rivolte.

**PRESIDENTE.** Do la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

**CINZIA CAPANO.** Il professor Trisorio Liuzzi ha anticipato la mia prima domanda perché volevo, appunto, chiedere quali fossero i punti di pregevolezza di questo provvedimento, visto che, per come

sono andate le audizioni, mi sono sfuggiti gli elementi di valore. Provò, quindi, a ricapitolare quello è emerso dalla maggior parte degli interventi.

Innanzitutto, vi era un limite nella legge delega, ma, nonostante questo limite, il legislatore delegato avrebbe potuto tentare quantomeno di dare attuazione al compito di razionalizzazione, se non a quello di riduzione e semplificazione che gli era stato affidato. In realtà, questa razionalizzazione non è stata fatta neanche sotto la forma di un testo unico, ma più che altro di una raccolta che ha proceduto, peraltro, con una tecnica quasi da scippo, inserendosi in altri testi unici, come per le espropriazioni, e attingendo alla materia processuale, immettendola nel corpo di questa operazione di unificazione.

L'effetto è stato non solo di non ridurre e non semplificare, ma di moltiplicare e complicare, portando alcune differenziazioni di riti improntati non più a una tutela giurisdizionale differenziata - come ci spiegava prima il professor Costantino - in relazione ai diritti, ma ai titoli delle varie leggi speciali che vengono, in qualche modo, raccolte, fino a presentare veri e propri problemi di costituzionalità, come quello relativo alla mancata previsione dell'appello per il processo sommario. Su questo ultimo punto, a parte la speranza che possa avere un futuro, resta il fatto che il processo sommario è un rito « a piacere suo », nel senso che non ha regole; queste vengono, infatti, di volta in volta stabilite dal giudice, la cui decisione, in caso di mancato appello, rimane, per giunta, inappellabile.

Mi chiedo, allora, prima che tutto ci travolga, che cosa è possibile fare. Mi domando, cioè, se, nonostante i limiti, pacificamente riconosciuti, della delega - peraltro il Partito democratico li aveva più volte rilevati al momento della discussione e in quello dell'approvazione della legge 18 giugno 2009, n. 69 - è possibile effettuare un intervento di contenimento dei guasti. Del resto, se corriamo il rischio, evidenziato dal professor Carratta, di trovarci a gestire non più 29 riti, bensì 29 più 29, e

se siamo in preda a un processo di proliferazione di riti - segnale, infatti, che proliferano altri riti da altre parti; per esempio, nell'ultima manovra finanziaria è stato introdotto un ulteriore rito nelle cause previdenziali perché è previsto l'accertamento tecnico preventivo - chiedo al relatore se non sia il caso di chiamare il Governo a una riflessione.

Chiedo, inoltre, a tutti gli auditi se è materialmente possibile con quella delega, ottenendo una proroga, riuscire a riscrivere il decreto legislativo, in modo da ridurre significativamente i guasti prodotti, magari stabilendo il principio della differenziazione in base alla tutela giurisdizionale, quindi ai diritti, e non alle leggi, ed eliminando le storture più evidenti.

SALVATORE TORRISI. Anch'io mi associo ai ringraziamenti e agli apprezzamenti per le audizioni che si sono svolte e per i considerevoli contributi su una questione di straordinaria importanza per il funzionamento del processo civile.

Gli auditi hanno messo in evidenza luci e ombre di questo provvedimento; invero, più ombre che luci. Purtroppo, ci troviamo - come è stato detto - alla vigilia di una scadenza. Ora, a mio giudizio, questa Commissione, su un tema del genere, certamente troverà il modo di lavorare e formulare un parere unitario con un alto profilo tecnico, visto che su queste questioni non c'è una divisione - dico forse una cosa ovvia - ideologica sul piano delle appartenenze politiche, trattandosi, appunto, di una questione tecnica, che deve presentare un profilo di forte qualità sul piano della legislazione.

Del resto, tutti gli esperti che sono stati sentiti oggi hanno dato un contributo importante. Non riporto tutti i rilievi presentati, che sono probabilmente condivisibili, provenendo da soggetti che hanno una competenza specifica e quindi l'autorevolezza per porre le critiche che hanno proposto.

Noi, come Commissione - lo dico agli onorevoli Ferranti e Capano, ma anche agli amici della Lega presenti - abbiamo due possibilità. La prima è verificare se

siamo ancora in tempo per avviare una fase di interlocuzione con il Governo e con l'ufficio legislativo che ha predisposto il decreto. In seconda istanza, se questo non fosse possibile, possiamo rispettare il termine e preparare un parere che comprenda tutti i rilievi più significativi che gli esperti auditi oggi hanno formulato alla Commissione. Credo che non vi siano altre possibilità. Quindi, tenteremo la prima strada con il Governo, verificando se è possibile un approfondimento. Poi, se questa interlocuzione non dovesse avere esito favorevole, non ci resta stendere, insieme agli uffici, un parere che ribadisca tutte le questioni centrali evidenziate oggi dagli auditi.

DONATELLA FERRANTI. Non ho domande poiché credo che vi siano stati degli interventi molto esaurienti. Del resto, vi sono anche delle relazioni scritte, che ci aiuteranno ulteriormente. Pertanto, il mio intervento è volto a precisare e ribadire quanto ha detto la collega Capano circa la posizione del nostro gruppo. Vorrei, poi, rispondere a qualche segnalazione emersa dagli interventi, circa la scadenza del termine prevista per domani. Lungi da noi l'idea di fissare un'audizione in prossimità della scadenza, tengo a ribadire che, d'intesa con il relatore, che ha mostrato sin da subito la disponibilità, abbiamo richiesto immediatamente le audizioni, ma purtroppo la Camera ha avuto - come ben sapete - altre emergenze a causa della manovra finanziaria. Peraltro, abbiamo dato priorità a questo parere rispetto a quello sul codice antimafia, che pure è di imminente scadenza.

Vorrei, inoltre, precisare - lo dico al presidente e ai colleghi della Lega presenti - che avevamo richiesto, per oggi, una seduta concentrata, con la presenza del rappresentante del Governo proprio perché, nell'imminenza della scadenza e trattandosi dell'attuazione di una delega, credo che la problematica più grave sia stata proprio, come abbiamo sentito anche dal Presidente del Consiglio nazionale forense, la mancanza di interlocuzione. Volevamo, quindi, avere un'opportunità di

dialogo, vista anche la presenza di una rappresentanza dell'accademia, della magistratura e dell'organismo dell'avvocatura. Tuttavia, il Governo è assente. Confidiamo, quindi, sulla capacità e la forza del relatore, onorevole Torrisi, per ottenere non solo, se possibile, una proroga del termine per consentire un adeguato approfondimento, ma anche un'interlocuzione con il Governo e con i rappresentanti dell'ufficio legislativo del Ministero della giustizia.

Del resto, la stessa critica è stata già avanzata con riferimento al codice delle leggi antimafia, laddove si è ravvisata la medesima carenza di interlocuzione.

Ecco, dato che c'è stato l'impegno congiunto di tutti gli auditi, che ringraziamo per il contributo e per gli elaborati scritti, credo ci debba essere da parte nostra un impegno per far sì che lo *slogan* della semplificazione dei riti, che a detta dei nostri interlocutori non si può dire attuato, si concretizzi. Chiedo, quindi, l'adesione degli altri gruppi al fine di impegnarci tutti per produrre, almeno nell'ambito del diritto processuale civile, un provvedimento decoroso.

NICOLA MOLteni. Vorrei formulare solo alcune considerazioni, visto che nemmeno io ho domande da sottoporre agli auditi, che ovviamente ringrazio della presenza e dell'esposizione esauriente. Come sempre capita, abbiamo avuto per l'ennesima volta la dimostrazione che le audizioni sono un momento fondamentale, nel quale emergono, tra l'altro, alcune criticità, utili alle persone intelligenti — in questo caso spendo anche una parola per il relatore — per cogliere i margini di miglioramento di un provvedimento e, nello specifico, di uno schema di decreto in merito al quale le aspettative erano e sono ancora oggi particolarmente accentuate da parte non solo degli operatori del diritto, ma anche dei cittadini.

Sono emerse alcune critiche, che mi permetto di definire costruttive perché da tutti i soggetti intervenuti sono state suggerite delle soluzioni e delle indicazioni che dovranno essere necessariamente tenute in considerazione. Mi spiace dell'as-

senza del Governo e in modo particolare dei sottosegretari che hanno sempre seguito tutti i provvedimenti con la massima attenzione e puntualità. Sicuramente avranno avuto altri impegni, però credo che su questo tema — anche per il significato politico che lo stesso Ministro ha voluto attribuire a questo provvedimento, come al codice delle leggi antimafia — fosse necessaria e opportuna la partecipazione dei sottosegretari affinché questo momento potesse diventare già occasione di interlocuzione non solo con gli esperti della materia, ma anche con le forze politiche e con il relatore.

Pertanto, colgo gli elementi positivi, critici e costruttivi che sono emersi e, proprio perché questa è una riforma, sentita, voluta e necessaria, sono assolutamente convinto che il relatore saprà trasporre al Governo i rilievi evidenziati. Credo, inoltre, che della doppia soluzione prospettata dal relatore — ovvero riuscire ad avere, nei tempi rapidissimi che ci sono prospettati, un'interlocuzione con il Governo per poter immediatamente modificare il decreto oppure la soluzione successiva, che reputo più fattibile, anche con il contributo delle forze politiche e quindi della Lega, di rendere un parere con tutte le condizioni — la seconda rappresenti la strada più facilmente percorribile. Siccome stiamo parlando di una riforma attesa e voluta da tutti, mi auguro che vi sia il contributo di tutte le forze politiche, indipendentemente dall'appartenenza partitica, poiché la gente e gli operatori del diritto chiedono questo decreto. Spero, quindi, che da parte di tutte le forze politiche vi sia l'onestà intellettuale e politica che consenta di consegnare lo schema di decreto migliore possibile.

LUCA RODOLFO PAOLINI. Vorrei formulare una breve chiosa per comunicare al relatore che, secondo me, l'ideale sarebbe rinviare, se è possibile. Ricordava poco fa il professor Costantino che nel 1942 il IV libro nacque come l'UPIM del diritto processuale perché c'era una guerra. In questo momento, per fortuna, non vi sono guerre, anche se la situazione

politica non è delle più tranquille e neppure quella economica; a ogni modo, forse dovremmo valutare, come Commissione, se non sia il caso di formulare un parere articolato. Del resto, mi sembra quasi di dover procedere a una nuova stesura; infatti, se prendiamo per buone — e secondo me lo sono in grandissima parte — le numerose osservazioni che abbiamo sentito oggi, non so se sia materialmente possibile redigere un parere articolato in un giorno. Insomma, vediamo di trovare una soluzione.

Peraltro, ho trovato molto interessante il contributo del professor Carratta che ha parlato di mancato rispetto della delega. Credo che anche il relatore debba sottolineare questo aspetto perché il legislatore voleva una semplificazione, mentre qui mi pare che, in assenza di una disciplina transitoria, abbiamo 28 riti nuovi che si affiancano ai 28 preesistenti. Siamo, quindi, di fronte a una confusione che darà adito a inevitabili contraddizioni giurisprudenziali. Insomma, rischiamo, per la fretta, di peggiorare la situazione. Credo, quindi, che sia opportuno un ripensamento e che in questo ambito non vi siano né destra, né sinistra: un buon codice di procedura civile non ha colore. In conclusione, invito il relatore e il presidente ad attivarsi per trovare una soluzione che, secondo me, non può prescindere dal prenderci ancora tempo, se è possibile. In caso contrario, li invito a sensibilizzare il Governo in merito all'opera di acquisizione, elaborazione e omogeneizzazione dei rilievi che abbiamo ascoltato oggi.

CINZIA CAPANO. Esiste la possibilità di intervenire di nuovo, a delega immutata, in tempi brevissimi, con un'azione che quantomeno differenzi in base ai diritti e non alle leggi? Provo a riformulare la domanda. È possibile, attraverso il confronto auspicato anche dal relatore con l'ufficio legislativo, sulla base di tutti gli elementi che ci avete fornito oggi, scrivere un decreto legislativo più fedele alla delega?

PRESIDENTE. Do la parola agli auditi per le loro repliche.

GIORGIO COSTANTINO, *Professore ordinario di diritto processuale civile presso l'Università Roma Tre*. Come dicevo alla fine del mio intervento, vi sono tre possibilità. Abbiamo studiato il testo dello schema di decreto. Alcuni di noi sono venuti da fuori. L'ufficio legislativo ha avuto mesi per fare questo lavoro ed è uscito questo risultato, anche con la dimidiazione di un termine di cinque giorni. Ora vi sono tre possibilità; o lo si rimanda indietro per riscriverlo; o si cerca di correggere gli errori più evidenti, come la varietà di termini, l'introduzione di una disciplina transitoria, rivedere l'appellabilità del procedimento sommario. Insomma, le correzioni che ciascuno di noi ha indicato.

Tuttavia, occorre tenere presente che noi siamo stati invitati il 9 e il 10 luglio. Ciascuno di noi ha individuato delle proposte su questioni abbastanza evidenti. È vero, peraltro, che l'ufficio legislativo ha avuto anche a disposizione consulenti esterni; mi risulta, però, che i loro consigli e suggerimenti non siano stati tenuti in conto. Quindi, neppure questi difendono questo schema di decreto.

La terza possibilità è, infine, accettarlo così com'è.

ANTONIO CARRATTA, *Professore ordinario di diritto processuale civile presso l'Università Roma Tre*. In merito alla domanda dell'onorevole Capano, bisogna intendersi. Se l'obiettivo è salvare lo schema di decreto legislativo, vanno apportate, ovviamente, delle correzioni. Su questo non c'è dubbio. Invece, se l'obiettivo è quello di arrivare a un'effettiva semplificazione dei riti, c'è un'impostazione di fondo nello schema di decreto legislativo che mi pare difficile da correggere. Se a questo aggiungiamo, poi, anche i limiti della legge delega, è evidente che il risultato non potrà essere eccellente. Si tratterà, quindi, comunque, di un'occasione perduta.

Pertanto, sommessamente, mi chiedo se effettivamente il Parlamento voglia raggiungere questo obiettivo fondamentale e assolutamente necessario. Se così fosse, si



potrebbe lavorare non solo spostando i termini di scadenza della delega, ma anche eliminando alcuni limiti e chiarendo alcune indicazioni contenuti nella legge delega. Ecco, probabilmente questa sarebbe la strada per raggiungere l'obiettivo della semplificazione dei riti che tutti ci auguriamo.

SERGIO MENCHINI, *Professore ordinario di diritto processuale civile presso l'Università di Pisa*. A noi sembra che il punto focale sia l'interpretazione di quella norma circa il rispetto degli effetti processuali speciali. Infatti, se quella norma la leggiamo come l'ha letta chi ha steso questo provvedimento, ovvero che ogni disposizione speciale è norma a effetto processuale speciale, significa arrivare inevitabilmente alle conclusioni a cui è giunto questo schema, cioè di mantenere 29 riti diversi differenziati al loro interno. Del resto, la scelta della non appellabilità dei provvedimenti sommari è la conseguenza di questo elemento perché, di fronte alla norma vecchia che sosteneva la non appellabilità, conserva la non appellabilità perché si tratta di una norma processuale speciale. Insomma, se si accetta questo impianto, la soluzione potrebbe essere intervenire con i pochi correttivi indicati e chiudere la questione.

Per contro, vi potrebbe essere la volontà di rileggere questa norma, visto che la delega non imponeva questa scelta — questo è il punto che, secondo me, occorre considerare con chiarezza — compiuta discrezionalmente dal legislatore delegato. Infatti, la delega poteva essere letta in modo diametralmente opposto, consentendo di ottenere effettivamente una riduzione e una semplificazione dei riti, pur con i limiti che tutti abbiamo indicato. Sarebbe stato, comunque, un intervento importantissimo, se la delega fosse stata utilizzata leggendo quella norma nel modo che alcuni di noi — molti, invero — hanno proposto, ovvero ritenendo insuperabili soltanto alcuni aspetti fondamentali della tutela (onere della prova e contenuto dei rimedi), a quel punto si poteva fare un'opera di effettiva riduzione e semplifi-

cazione. Viceversa, la scelta di fondo è stata questa, compiuta la quale tutto il resto è stato consequenziale.

SALVATORE TORRISI. Vorrei ringraziare i nostri giuristi anche di questa seconda tornata di interventi, auspicando un ripensamento da parte del Governo. Non so se sia addirittura il caso di intervenire sulla legge delega, facendo passasse l'interpretazione che proprio la legge delega ha provocato i limiti di intervento presso il legislatore delegato. Tuttavia, in tal caso, il ragionamento sarebbe di più ampio respiro perché occorrerebbe un nuovo intervento anche da parte del Parlamento. A ogni modo, cercheremo di avere un'interlocuzione con il Governo e con il sottosegretario Alberti Casellati, che ha seguito questa materia. Vedremo cosa emergerà dall'interlocuzione con il Governo; ciò nonostante, per ottimizzare l'importante incontro di oggi, credo che la Commissione nella sua autonomia debba preparare un suo parere, utile qualora non si ottenga un esito positivo dal confronto con il Governo, che raccolga tutte le osservazioni che i giuristi auditi a supporto della Commissione hanno sviluppato. Allora, in questo spirito di grande collaborazione — che è anche molto bello perché la Commissione parlamentare competente lavora insieme ai tecnici, ai giuristi e agli esperti — vi chiedo se è possibile avere una sintesi delle vostre proposte. Vi chiedo forse troppo, costringendovi a un'ulteriore attività lavorativa, che è, però, a supporto del Parlamento e nell'interesse degli italiani. Tale sintesi ci sarebbe utilissima perché, se non dovesse avere uno sbocco positivo l'interlocuzione con il Governo, domani dovremmo rendere un parere che, vista la complessità della materia, anche se ognuno di noi qualcosa di diritto comprende, richiede uno sforzo notevole. Quindi, se ci poteste fornire un ulteriore strumento di riflessione e di lavoro, vi saremmo particolarmente grati. Del resto, vi chiediamo questo contributo nel tentativo di riuscire a realizzare qualcosa di utile in relazione a un provvedimento da tutti atteso.

BRUNO SASSANI, *Professore ordinario di diritto processuale civile presso l'Università di Roma Tor Vergata*. Posso provare a riepilogare le questioni minimali emerse stamattina, almeno tentiamo di apportare gli aggiustamenti possibili. Propongo una sintesi per la chiarezza di tutti.

L'articolo 4, comma 2 è mal formulato sia sotto il profilo tecnico che sotto quello linguistico: « l'ordinanza prevista al comma 1 viene pronunciata dal giudice anche d'ufficio non oltre la prima udienza di comparazione delle parti ». Infatti, si pone un problema di eccezioni, non di pronuncia.

In merito all'appellabilità, quando stiamo nell'ambito del rito sommario non ha senso distinguere ordinanze inappellabili e appellabili. Io sono per l'appellabilità di tutte. Comunque, si faccia una scelta.

Riguardo ai vari riti in materia di espulsione, di protezione internazionale, di trattamenti sanitari obbligatori (articoli 16, 17 e 18) sono dei mini codici che — come ha detto il presidente Vittoria — vanno assolutamente unificati.

Uguualmente, la materia elettorale va unificata. Gli articoli 19, 20 e 21 assorbono buona parte del decreto legislativo, moltiplicando termini, riti e forme, quindi vanno unificati.

Anche il rito di Cassazione va unificato, innanzitutto per i termini. Infatti, non è pensabile impugnare per Cassazione con termini di 20, 30 e 60 giorni. Va regolato, inoltre, unitariamente il rito di Cassazione, prevedendo la Camera di consiglio in tutti i casi. Non ha senso, in alcuni contesti, parlare di udienza in via d'urgenza.

Sulle controversie agrarie è stato già detto molto. Occorre eliminarle dallo schema perché sono già compiutamente regolate, mentre questa è una mezza regolamentazione che lascia fuori una buona parte dei diritti acquisiti dai lavoratori agrari, distruggendo decenni di conquiste.

Ancora, in relazione al rito cautelare, dove vi sono provvedimenti cautelari veramente speciali, questi vanno regolati. Infatti, non è possibile che non sappiamo quale disciplina applicare loro.

Aggiungo un altro aspetto che prima ho omesso e che ci copre di ridicolo in sede comunitaria e nel mondo del diritto internazionale. Le controversie aventi a oggetto l'attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria di cui all'articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218 sono regolate da rito ordinario di cognizione di fronte alla Corte d'Appello. Ciò significa che per una controversia del genere occorre aspettare sei anni di fronte alla Corte d'appello di Roma. È vero che in precedenza la Corte di cassazione aveva detto che si applica il rito ordinario, ma la dottrina aveva criticato questa posizione in maniera compatta. Parlo non solo della dottrina italiana, ma soprattutto di quella di diritto comunitario e di diritto internazionale privato. Insomma, non ci possiamo coprire di ridicolo, attribuendo a questa materia che ha bisogno di una pronta decisione il rito ordinario delle nostre Corti d'appello, che dura dai quattro agli otto anni.

Infine, all'articolo 28 vi è un'espressione che mi ha fatto saltare dalla sedia. È un problema di punta di penna, proprio per non coprirci di ridicolo. L'articolo 28 « delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso » recita « quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato ». Ora, come si fa ad autorizzare qualcosa con sentenza passata in giudicato ?

Chiedo a chi può di modificare questo obbrobrio.

PAOLO VITTORIA, *Presidente aggiunto della Corte di cassazione*. Bisogna correggere delle imperfezioni circa il regime di procedimenti cautelari nel disciplinare notarile. Inoltre, del nostro parere, vi sono alcune altre indicazioni di modificazioni da apportare.

GIUSEPPE TRISORIO LIUZZI, *Professore ordinario di diritto processuale civile presso l'Università di Bari*. In questo spirito, occorrerebbe unificare i termini per la proposizione dei ricorsi nelle varie si-

tuazioni. Prevediamo per tutti 30 o 60 giorni, evitando di utilizzare termini diversi.

BRUNO SASSANI, *Professore ordinario di diritto processuale civile presso l'Università di Roma Tor Vergata*. Vi invito a fare attenzione su questo perché in alcuni casi i termini sono rimasti nelle norme *a quo*, mentre in altri sono stati trasferiti. Anche questo è un aspetto singolare. Infatti, in alcuni casi i termini sono indicati nel rito, quindi nell'articolo del decreto legislativo; in altri casi, invece, bisogna andare a guardare la legge da cui il rito proviene. Anche questa è un'unificazione da realizzare.

GIUSEPPE TRISORIO LIUZZI, *Professore ordinario di diritto processuale civile presso l'Università di Bari*. L'esigenza di unificare i riti nasce anche da una considerazione. C'è, infatti, un procedimento che ho scritto, ma che non ricordo, in cui, nell'opera di eliminazione, è stato rimosso

il termine per ricorrere perché si era ritenuto di lasciarlo nella legge di provenienza, che è stata modificata, eliminando il termine per proporre ricorso. Vi è un procedimento senza un termine perentorio, quindi si potrebbe proporre ricorso *sine die*. Da qui l'esigenza di definire un unico termine per proporre ricorso.

PRESIDENTE. Ringrazio gli autorevoli ospiti intervenuti. Dichiaro conclusa l'audizione con cui si conclude questa indagine conoscitiva.

**La seduta termina alle 14,15.**

---

IL VICE SEGRETARIO GENERALE,  
CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI  
ED ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
AD INTERIM

DOTT. GUIDO LETTA

---

*Licenziato per la stampa  
il 24 ottobre 2011.*